

Doc = 4.1.63  
Scad = 28.2.64

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 5 Marzo 1963, a seguito delle trattative intercorse presso la sede della Mon Jardin Italiana, S.p.A. - Stabilimento di Mirandola, Viale Gramsci, 39, tra i Sigg. ROISIN JACQUES per la Mon Jardin Italiana, GHISI ODILIO per la C.I.S.L. e AMADEI NEVIO per la Camera del Lavoro, si conviene quante segue:

- 1)- A partire dal 1.1.63 la Ditta MON JARDIN ITALIANA corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti, senza distinzione di sesso, età e qualifica, a titolo di indennità vestiario e trasporto £. 55 (cinquantacinque) orarie su tutte le ore di lavoro effettivamente prestate, comprese le ore straordinarie.
- 2)- A tutti i dipendenti viene concesso nei turni continuativi di otto ore, un intervallo retribuito di mezz'ora.
- 3)- Viene riconosciuta la parità di salario fra i giovani inferiori ai 20 anni applicando il salario dei superiori a 20 anni.
- 4)- Nei casi di infortunio sul lavoro, riconosciuti dall'Autorità Sanitaria e tali da superare i tre giorni di assenza obbligatoria dal lavoro, la Ditta corrisponderà ai lavoratori infortunati un indennizzo di £. 5.000 (cinquemila).
- 5)- La Ditta metterà a disposizione delle organizzazioni sindacali (C.I.S.L. e C.G.I.L.) una bacheca per l'applicazione di comuni cati direttamente attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro ed autorizza due riunioni ogni anno nell'interno dello Stabilimento, fuori dall'orario di lavoro.
- 6)- Viene riconosciute il passaggio alla 2<sup>a</sup> Categoria di tutte le donne con anzianità di mesi 18 (diciotto mesi), anche se fatta ininterrottamente, rimanendo escluse i periodi di malattia inferiori ad un mese.
- 7)- La Ditta farà la trattenuta sindacale a tutto il personale nella misura dell'1% sul salario, salvo espressa dichiarazione del lavoratore di rinunciare a tale trattenuta.
- 8)- I Sindacati si impegnano per tutta la durata del presente accordo di non promuovere agitazioni aziendali di qualsiasi genere.
- 9)- Detto accordo decorre dal 1 Gennaio 1963 e scadrà senza obbligo di disdetta al 28 Febbraio 1964, ma se le trattative si prolungheranno oltre tale termine, sarà mantenuto il trattamento del presente accordo, limitatamente al periodo delle trattative stesse.

Mirandola, li 5 Marzo 1963

Seguono le firme.